

TARIFFARIO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA

ex art. 6, co. 5 del Regolamento disciplinante l'accesso agli atti dell'ODCEC di Ancona

(adottato il 06 novembre 2023 - aggiornato il 14 febbraio 2025)

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 25 comma 1, ove è previsto che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”;

Visto il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona”, approvato con delibera del Consiglio del 06.11.2023 e in particolare l’art. 6, co. 5 ove è stabilito che “In caso di accesso documentale, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura, secondo il Tariffario approvato dal Consiglio dell’Ordine”;

Ritenuto di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l’estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio del diritto d’accesso esercitato nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ordine;

EMANA

Il seguente Regolamento

1. La presa visione dei documenti è gratuita e deve aver luogo presso l’ufficio di Segreteria dell’Ordine, ove il documento si trova depositato o conservato, nei giorni di apertura al pubblico e nelle ore stabilite dall’ufficio, con divieto di riproduzione in qualsiasi forma dei documenti visionati.
2. L'esercizio del diritto di accesso mediante rilascio di copie in qualsiasi forma di atti e documenti è sottoposto al rimborso del diritto di ricerca e del costo di riproduzione nelle misure approvate dal Consiglio dell’Ordine, come di seguito specificato:

Diritti di ricerca

Diritti di ricerca	Importo	Unità di riferimento
Diritti di ricerca documenti archiviati ultimi 5 anni	15,00 €	x singola istanza
Diritti di ricerca documenti archiviati oltre 5 anni	25,00 €	x singola istanza

Costi di riproduzione

Costi di riproduzione documentazione amministrativa	Importo	Unità di riferimento
Riproduzione cartacea formato A/4 B/N	0,10 €	x singola pagina
Riproduzione cartacea formato A/4 Colori	0,50 €	x singola pagina
Riproduzione cartacea formato A/3 B/N	0,20 €	x singola pagina
Riproduzione cartacea formato A/3 Colori	1,00 €	x singola pagina
Riproduzione in pdf di documento cartaceo	0,10 €	x singola pagina

3. Il costo della spedizione dei documenti, di norma effettuata con raccomandata postale A/R, è a totale carico del richiedente, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

4. Per la spedizione di documenti tramite posta elettronica certificata, è dovuto il diritto di ricerca e il costo di riproduzione, in base a quanto stabilito all'art. 2. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante il trasferimento degli atti su supporto di memorizzazione (pennetta USB o CD), il cui costo è a carico del richiedente.

5. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

6. Il pagamento delle somme relative al rimborso dei diritti di ricerca e del costo di riproduzione, indicati all'art. 2, dovrà essere effettuato esclusivamente riscontrando l'avviso PagoPA che verrà inviato direttamente dalla Segreteria.